

# Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)<sup>1</sup>

dell'11 novembre 1952 (Stato 10 dicembre 2002)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 26 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1952<sup>3</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura (legge federale, LAF),<sup>4</sup>

*ordina:*

## I. Gli assegni familiari

### 1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli

#### Art. 1 Lavoratori assoggettati

<sup>1</sup> Chi lavora contemporaneamente in aziende agricole e non agricole del medesimo datore di lavoro è considerato lavoratore agricolo soltanto se eseguisce in misura preponderante lavori agricoli.

<sup>2</sup> Il coniuge del proprietario, del comproprietario o del proprietario in comune di un'azienda agricola non è considerato lavoratore agricolo.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari anche per i figli residenti all'estero. Tuttavia, se in virtù della legislazione straniera il coniuge avesse diritto ad assegni per i figli, il lavoratore agricolo non può pretendere gli assegni familiari previsti dalla legge federale.<sup>6</sup>

#### Art. 2 Attività temporanea nell'agricoltura

I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro hanno diritto agli assegni familiari per ogni giornata intera di lavoro; di massima, singole ore di lavoro non possono essere convertite in giornate lavorative.

RU 1952 912

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU 1980 281). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.

<sup>2</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> RS 836.1

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3944).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mar. 1985, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1985 318).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 21 set. 1962 (RU 1962 1106). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mar. 1985, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1985 318).

## 2. Assegni familiari ai piccoli contadini<sup>7</sup>

### Art. 3<sup>8</sup> Piccoli contadini assoggettati

<sup>1</sup> Sono considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati.

<sup>2</sup> Sono considerati occupati principalmente nell'agricoltura i piccoli contadini che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno all'esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedono in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Sono considerati occupati accessoriamente nell'agricoltura i piccoli contadini che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 e ricavano dalla loro azienda agricola un reddito annuo minimo di 2000 franchi o svolgono un'attività agricola pari all'allevamento di un'unità di bestiame grosso.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Sono considerati alpigiani le persone che, a titolo indipendente, esercitano un'alpeggio almeno durante due mesi ininterrottamente.<sup>11</sup>

### Art. 3a<sup>12</sup> Graduazione degli assegni per i figli

<sup>1</sup> I contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio, ricevono assegni ridotti per i figli se il loro reddito supera il limite fissato nell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale.

<sup>2</sup> Gli assegni ridotti per i figli ammontano:

- a. ai due terzi degli assegni previsti nell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale, qualora il reddito determinante superi il limite di oltre 3500 franchi;
- b. a un terzo degli assegni previsti nell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale, qualora il reddito determinante superi il limite di oltre 3500 franchi ma al massimo di 7000 franchi.<sup>13</sup>

<sup>7</sup> Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 21 set. 1962 (RU **1962** 1106). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 21 set. 1962, in vigore dal 1° lug. 1962 (RU **1962** 1106).

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 1974 (RU **1974** 692). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU **1980** 281).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU **1980** 281).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU **1980** 281).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mar. 1985, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU **1985** 318).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 16 mar. 1992 concernente l'adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LFA (RS **836.13**). Giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del 25 feb. 1998 questa disposizione conserva lo stesso testo (RS **836.13**).

**Art. 4<sup>14</sup>** Reddito determinante

Le disposizioni legali in materia d'imposta federale diretta sono applicabili al calcolo del reddito. Non possono tuttavia essere dedotti importi, premi e contributi versati per acquisire diritti nell'ambito d'istituzioni di previdenza professionale e in una istituzione di previdenza individuale vincolata (art. 33 cpv. 1 lett. d ed e della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>15</sup> sull'imposta federale diretta).

**Art. 5** Determinazione del reddito

<sup>1</sup> Con riserva dell'articolo 6, le casse di compensazione determinano il reddito netto dei piccoli contadini sulla scorta delle indicazioni da questi fornite su un questionario compilato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Le casse di compensazione possono usare questionari propri purché li sottopongano all'approvazione dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Il reddito è determinato ogni volta per un biennio. Il periodo di tassazione comincia con l'inizio dell'anno civile pari.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Il penultimo e il terzultimo anno precedenti il periodo di tassazione costituiscono il periodo di computo. Determinante è la media tra i due anni.<sup>17</sup>

<sup>3bis</sup> Le casse di compensazione possono determinare il reddito dei piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo accessorio fondandosi sui dati dell'anno in corso.<sup>18</sup>

<sup>4</sup> Ad ogni modificazione importante del reddito, la cassa di compensazione deve procedere ad una nuova tassazione in base alla mutata situazione.

**Art. 6<sup>19</sup>** Collaborazione delle autorità fiscali

<sup>1</sup> Le casse di compensazione possono determinare il reddito netto dei piccoli contadini fondandosi sulle due tassazioni normali più recenti con forza di cosa giudicata dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale.

<sup>2</sup> Su richiesta, le competenti autorità fiscali cantonali forniscono gratuitamente alle casse di compensazione i dati necessari per la determinazione del reddito netto.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3536).

<sup>15</sup> RS **642.11**

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3536).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3536).

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU **1980** 281).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3536).

### 3. Disposizioni comuni

#### Art. 7 Aziende assoggettate

<sup>1</sup> La legge federale si applica a tutte le aziende in cui sono praticate la coltivazione dei cereali e delle piante sarchiate, la frutticoltura, la viticoltura e l'orticoltura, come pure la tenuta e l'allevamento del bestiame, l'avicoltura e l'apicoltura.

<sup>2</sup> Non sono assoggettate alla legge federale:

- a. le aziende agricole strettamente connesse con un'azienda artigiana, commerciale o industriale, se l'azienda non agricola costituisce l'azienda principale;
- b. le foreste che non fanno parte integrante di un'azienda agricola.

#### Art. 8 Capi d'azienda

Sono considerati capi d'azienda i proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di un'azienda agricola.

## II. Organizzazione

#### Art. 9 Esercizio del diritto; questionario

<sup>1</sup> Per far valere il loro diritto agli assegni familiari, i lavoratori agricoli presentano un questionario debitamente riempito alla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il loro datore di lavoro; i piccoli contadini presentano il questionario alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.

<sup>2</sup> ...<sup>20</sup>

#### Art. 10 Cassa di compensazione competente

<sup>1</sup> Gli assegni familiari sono versati al lavoratore agricolo dalla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il suo datore di lavoro. La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di versare gli assegni.

<sup>2</sup> Il piccolo contadino riceve l'assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.

#### Art. 11 Accertamento del diritto agli assegni

<sup>1</sup> Se gli assegni familiari sono versati ai lavoratori agricoli direttamente dalla cassa di compensazione, il lavoratore agricolo deve mandare a questa, per ogni periodo per il quale pretende gli assegni, una dichiarazione del suo datore di lavoro attestante la durata della sua attività di lavoratore agricolo. Di regola, siffatta attestazione deve essere presentata, per ogni mese decorso, entro il decimo giorno del mese successivo.

<sup>20</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3944).

<sup>2</sup> Se gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro, questi deve consegnare alla cassa di compensazione, su richiesta di quest'ultima, una quietanza del lavoratore in cui sia attestata anche la durata dell'attività nell'agricoltura.<sup>21</sup>

<sup>3</sup> I piccoli contadini devono indicare alla cassa di compensazione per quali periodi di tempo hanno già ricevuto assegni in virtù d'altre disposizioni legali. Le casse di compensazione sono autorizzate a controllare la durata dell'attività nell'azienda agricola per mezzo di certificati di lavoro.<sup>22</sup>

#### **Art. 12<sup>23</sup>**

### **III. Disposizione finale**

#### **Art. 13**           Entrata in vigore ed esecuzione

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1953. Il Dipartimento federale dell'economia<sup>24</sup> è incaricato di eseguirla.

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU **1980** 281).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mar. 1980 (RU **1980** 281).

<sup>23</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU **2002** 3944).

<sup>24</sup> Ora: il Dipartimento federale dell'interno [art. 1 n. 2 lett. m dell'O del 9 mag. 1979 che attribuisce gli uffici ai dipartimenti e i servizi alla Cancelleria federale – RU **1979** 680].

